



COMUNE DI SCALDASOLE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 29/07/2026

Articolo 1 – Istituzione e durata in carica

1. È istituita dal Comune di Scaldasole, in attuazione di quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, con Deliberazione del Consiglio Comunale la Consulta Giovanile Comunale (d'ora in poi, Consulta), quale organo di partecipazione e consultazione della comunità giovanile di Scaldasole.
2. La Consulta dura in carica, indipendentemente dalla data di costituzione, fino al termine del mandato dell'Amministrazione comunale in carica.
3. In caso di scioglimento anticipato, ossia nel caso in cui per due convocazioni consecutive non venga raggiunto il numero di presenti che consenta la validità della seduta dell'Assemblea, il Sindaco incarica gli uffici competenti di emettere un nuovo bando.

Articolo 2 - Funzioni

1. La Consulta Giovanile è l'organismo d'incontro e di confronto istituito con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la realtà giovanile, ed è finalizzata a promuovere progettualità, attivare ed organizzare risorse, stimolare processi di socializzazione ed aggregazione dei giovani del Comune di Scaldasole.
2. La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione comunale, provvisto di funzione di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti alle politiche giovanili.
3. La Consulta attende alle finalità indicate:
 - fornisce pareri preventivi obbligatori anche se non vincolanti sugli atti dell'Amministrazione Comunale, sulle tematiche di interesse per i giovani;
 - elabora documenti e proposte di atti inerenti le tematiche giovanili da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorrere alla definizione delle politiche giovanili in accordo con le attività promosse dagli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Giovanili e dalla Commissione di Gestione della Biblioteca comunale;
 - promuove dibattiti, progetti, iniziative, ricerche ed incontri inerenti alle tematiche giovanili;
 - attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - favorisce il raccordo tra le associazioni presenti sul territorio, i gruppi giovanili e le istituzioni locali, promuove rapporti permanenti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale;
 - elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione e il relativo finanziamento, sulla base del fondo stanziato annualmente dall'Amministrazione Comunale, nel limite delle risorse disponibili, ed inserito in apposito Capitolo di spesa del Bilancio di previsione.
4. L'Amministrazione comunale comunica al Presidente della Consulta le date di convocazione dei Consigli comunali. Viene garantito l'accesso agli atti relativi agli argomenti afferenti alle politiche giovanili.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;

Articolo 4 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta.
2. L'assemblea si riunisce almeno n. 2 volte all'anno, su richiesta di almeno un terzo di componenti, su richiesta del Sindaco od ogni qualvolta il Presidente ne ravvisa la necessità.
3. Alle sedute possono essere invitati esperti oppure rappresentanti enti e/o associazioni.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso minimo di 3 giorni. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno da discutere.
5. Fanno parte dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco o suo Assessore delegato, l'Assistente di Biblioteca, il Presidente della locale Proloco.
6. Possono essere membri dell'Assemblea tutti i giovani residenti nel Comune con età compresa tra 15 e 30 anni che ne faranno richiesta a seguito di bando emesso dall'Amministrazione. La formale costituzione della Consulta è disposta a seguito dell'acquisizione di almeno 4 (quattro) candidature valide. Le domande presentate dagli aspiranti componenti dell'Assemblea che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno d'età, dovranno essere debitamente autorizzate da uno dei genitori esercitanti la patria potestà.
7. Ogni membro dell'Assemblea dovrà far pervenire al segretario del Consiglio Direttivo il proprio recapito telefonico, il proprio indirizzo e-mail e comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
8. I componenti della Consulta decadono dall'Assemblea al compimento del 31° (trentunesimo) anno di età o per dimissioni o dopo 3 assenze non giustificate.
9. L'Assemblea fissa le linee di indirizzo del Consiglio Direttivo, propone tematiche di studio, campi di intervento, proposte da attuare. L'Assemblea, tra l'altro, svolge i seguenti compiti:
 - a) elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - b) esprime gli obiettivi programmatici da perseguire, in accordo con le finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.
10. Per i compiti di cui sopra, gli aderenti alla Consulta parteciperanno alle riunioni a titolo gratuito, pertanto non è prevista alcuna forma di rimborso spese o compenso, sia esso sotto forma di gettoni di presenza o indennità.
11. Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico, non può prendere parte alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.
12. I componenti dell'Assemblea non possono svolgere incarichi retribuiti per il Comune, con l'eccezione dei seguenti:
Scrutatore di Seggio;

Segretario di Seggio;
Presidente di Seggio;
Stagista.

Articolo 5 - Svolgimento dell'Assemblea

1. La prima Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco;
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida qualsiasi sia il numero dei presenti.
4. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Regolamento. È necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni. È necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Presidente, Vicepresidente, Segretario

1. Presidente, Vice Presidente e Segretario sono eletti dall'Assemblea nel corso della prima seduta, a scrutinio segreto.
2. Rimangono in carica fino al termine del mandato del Sindaco *pro tempore*. Alla scadenza del loro incarico, possono essere rieletti per massimo altri due mandati.
3. Il Presidente ha il compito di curare la convocazione della Consulta, conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, le sue funzioni saranno svolte dal Vicepresidente.
4. Il Presidente, nel caso in cui il Sindaco o l'Assessore delegato non partecipino alle sedute per impedimento, riferisce all'Amministrazione sull'andamento dei lavori.
5. Il Segretario ha il compito di compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta e di redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea, riportanti le presenze ed i contenuti discussi. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne farà le funzioni.

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario. Spetta al Consiglio Direttivo svolgere i seguenti compiti:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) svolgere una funzione di collegamento con l'Amministrazione Comunale.

- c) relaziona direttamente al Consiglio Comunale tramite un portavoce, presentando osservazioni e proposte, almeno due volte all'anno e, in particolare, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nelle occasioni in cui si dibattono tematiche sulle quali è richiesto un suo parere e, su richiesta del Presidente all'Amministrazione Comunale, nelle occasioni in cui si dibattono tematiche di suo interesse.
- d) mantenere i rapporti con altre Consulte ed Enti vari per il conseguimento dei fini previsti dall'articolo 2 del presente Regolamento.
- e) in caso di decisioni urgenti, per le quali non ci sia la possibilità di consultare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo può deliberare in materia, purché all'unanimità e con l'obbligo di riferire alla successiva riunione dell'Assemblea.

Articolo 8 - Sede

1. La sede delle adunanze della Consulta Giovanile è il Palazzo Comunale.
2. È facoltà del Presidente scegliere, previa disponibilità e autorizzazione dei competenti uffici Comunali, una differente sede per le riunioni degli organi, purché si svolgano comunque in locali di competenza comunale.
3. La Consulta si avvale, per il funzionamento amministrativo e il perseguimento delle attività inerenti ai suoi fini istituzionali, della collaborazione del personale degli uffici comunali. In particolare, il personale messo a disposizione si occuperà di:
 - a) conservare i verbali delle sedute della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi;
 - b) gestire amministrativamente il budget destinato annualmente per il funzionamento della Consulta in rispondenza alla programmazione della stessa.
4. Il Comune di Scaldasole autorizza inoltre la Consulta a predisporre pagine sui principali *social network* e/o a disporre di autonomi spazi sul sito *web* e/o sulle pagine *social* del Comune, in modo da garantire una comunicazione efficace e adeguata alla fascia più giovane della popolazione.

Articolo 9 - Ingresso di nuove associazioni

1. Le Associazioni che desiderano acquisire la qualità di membro della Consulta devono fare una richiesta scritta al Presidente che, verificati i requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, inserisce nell'ordine del giorno della successiva riunione dell'Assemblea l'approvazione della richiesta. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti per l'approvazione della richiesta. Il Presidente comunica la decisione della Consulta al richiedente per iscritto. Se la domanda viene accettata, i nuovi membri entrano a far parte della Consulta a partire dalla seduta successiva a quella dell'approvazione della richiesta.

Articolo 10 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria

delibera sentito il parere dell'Assemblea.

2. L'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento, con deliberazione approvata come da articolo 5.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento, valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 12 – Riservatezza

1. I membri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si impegnano a non diffondere, in qualsiasi modo, informazioni relative a fatti o persone di cui vengano a conoscenza durante le riunioni. Nei verbali redatti, eventuali nominativi dovranno essere indicati con le sole iniziali.